

Federica Bertoldi, *Formalismo e negozi formali: radici romanistiche e profili storico-comparatistici*
Modena 2016, pp. 208 ISBN 9788870007022

Luigi Sandirocco*

In determinate situazioni della vita, anche indipendentemente da aspetti meramente giuridici, è d'uso comune sottolineare che "la forma è sostanza"; ovvero che l'incasellamento di una vicenda entro uno schema risponde alla necessità di dare l'intimo significato di ciò che essa stessa rappresenta, quindi di piena riconoscibilità e foriera delle conseguenze che ne derivano per la manifestazione della volontà che ne è alla base. Federica Bertoldi affronta con un ampio *excursus* quanto e come la forma, in tutte le sue accezioni, abbia contrassegnato in maniera pressoché imprescindibile lo sviluppo della civiltà occidentale che trova una delle sue più profonde radici nel mondo romano. Forma e formalismi si dipanano attraverso un approccio storico-comparatistico «per evitare di muoversi in una sorta di dimensione speculativa, di scarsa e non immediata utilità» (p. 9). Le molteplici tipologie delle forme si muovono lungo il binario dell'oralità e della scrittura, diversificandosi all'infinito, sia per sancire sostanza e solennità di un atto, sia di fornire una prova, sia di pubblicizzare all'esterno una volontà, sia infine di estendere la protezione alle parti deboli. Il formalismo costituisce, a detta della studiosa, «un atteggiamento vivo e in perpetuo divenire della vita giuridica. (...) Anche se la giurisprudenza romana non costruì una teoria generale del negozio giuridico, con annesso il tema della forma, possiamo affermare che da sempre ogni manifestazione riveste una forma, perché la forma altro non è se non l'aspetto esteriore della manifestazione; perciò è inconcepibile una manifestazione di volontà priva di forma» (p. 175).

Il volume della romanista è strutturato in una pentapartizione equilibrata tanto nelle tematiche quanto nello sviluppo delle singole voci, e si dispiega dal formalismo orale del diritto romano alle modalità informatiche della contemporaneità. Antico e moderno che si legano in maniera meno contrastante di quanto potrebbe apparire. Lo studio è la risultante dell'approfondimento di ricerche effettuate nel 2008 in occasione del Prin "Formalismo negoziale" e cosiddetto "Neoformalismo contrattuale", unità di ricerca dell'Università di Roma Tre coordinata dal professor Vincenzo Mannino. «La forma – sostiene Bertoldi – si è in passato spesso distinta dal contenuto; se l'idea di un'unità organica inscindibile tra forma e contenuto sembra assente in buona parte della dottrina italiana del secolo scorso, la dottrina più moderna ha tuttavia messo in luce come tra forma e contenuto ci sia talvolta un rapporto di intrinsecità» (p. 178).

Risulta di tutta evidenza che la stessa codificazione del linguaggio che permetteva agli uomini di comunicare corrisponde a un formalismo, che fissa i suoni nei segni, e dà all'insieme dei segni un significato equivalente alla fraseologia. La forza assai minore dell'oralità rispetto alla scrittura viene corroborata dai romani attraverso il ricorso a manifestazioni solenni, anche magico-religiose, che ne estendevano la portata all'esterno¹, in cui nell'atto convivevano gli elementi costitutivi della forma e del contenuto: la solennità perfeziona il percorso della legittimità, per cui l'effetto legale viene esplicito sul requisito dell'esistenza della forma, che si esplica con parole, azioni e simboli². In mancanza di «certi gesti» o di «determinate parole, l'atto non veniva ad esistenza» (p. 12). Questa ritualità portava a configurare i negozi giuridici, perimetrando l'ambito entro il quale si materializzavano assumendo identità propria e sempre più definita dagli schemi. Da un lato «bastava aver pronunciato determinate parole o aver compiuto certi gesti perché l'effetto previsto si

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ In argomento, in particolare, cfr.: H. Saboulard, *Etude sur la forme des acts de droit privé en droit romain et dans le très ancien droit français*, Parigi 1889.

² Sul punto, in particolare, cfr.: C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma 1955, 17s.; W.W. Buckland, *Ritual Acts and Words in Roman Law*, in *Festschrift Koschaker*, I, Weimar 1939, 16.

producesse. L'impiego di una parola diversa da quella dovuta, l'errore relativamente ad uno dei gesti prescritti privava irrimediabilmente l'atto di validità³; dall'altro «la scrupolosa osservanza delle forme determinava il prodursi degli effetti indipendentemente dall'esistenza o meno di una effettiva volontà negoziale da parte degli autori dell'atto» (p. 13). L'autrice ripercorre quindi le tipologie originate dall'età arcaica, permeate dall'aura sacrale che le solennizzava, come *nexum*, *solutio*, *mancipatio*, *testamentum per aes et libram*, le cui risultanze confluiscono nelle questioni della pubblicità e della prova. «Nelle società arcaiche – ribadisce Bertoldi – non si concepivano negozi che non fossero formali, perché la forma aveva il compito di distinguere gli atti giuridici da quelli non giuridici. Il formalismo antico rispondeva dunque alle esigenze della civilizzazione; emblematica, nell'antico diritto romano, era la solennità su cui era impegnata la struttura della *mancipatio*. La solennità degli atti era funzionale anche alla pubblicità degli stessi» (p. 175).

Successivamente la studiosa affronta nel dettaglio i contratti reali, quelli che nello *spiritus* dei romani riconducono «a strutture giuridiche chiare le pratiche del mondo economico» in evoluzione. Bertoldi premette che la prima classificazione delle fonti «compare solo nei libri *iuris civilis* di Quinto Mucio Scevola (I sec. a.C.), come emerge da un passo tratto da un frammento di Pomponio⁴» in cui esse vengono suddivise a seconda che si manifestino *re* oppure *verbis*, o ancora *litteris*. In tale epoca vigeva ancora «il principio del parallelismo delle forme o dell'atto uguale e contrario⁵». Diversi passi tratti dalle fonti vengono quindi elencati per focalizzare il sistema romano ed esemplificarlo nella tipologia quadripartita che Gaio nelle *Institutiones* definisce come quelle che «*ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu*⁶» (p. 53). La consegna di una cosa, la pronuncia o la scrittura di determinate parole, l'accordo attraverso una forma esteriore propria, rispondono alla logica di soddisfare reciproci interessi negoziali. Tale itinerario si espande nelle *res cottidianae* (*aurea*, pp. 55-56), deposito e comodato (pp. 56-59), pegno (pp. 59-61) e contratti innominati (pp. 61-66).

Il cuore del libro affronta quindi i contratti letterali nel periodo repubblicano e classico, ovvero la fase di superamento del formalismo arcaico verbale (oralità e solennità sacrale). Il cambiamento della società richiede schemi differenti, meno esteriorizzanti e più irrigiditi nei vincoli. Le quattro *causae*, così Bertoldi, «non coesistevano all'origine prevalendo nettamente un formalismo essenzialmente orale, ma in seguito il progresso della civilizzazione portò i Romani a utilizzare sempre più di frequente anche le altre forme contrattuali; la necessità del commercio rapido portò a trascurare le forme più arcaiche in favore delle esigenze della pratica. Poiché l'uso di ricorrere alla documentazione scritta, in occasione della conclusione di contratti, divenne sempre più diffusa a Roma, nasce quindi la necessità di chiarire il rapporto funzionale instaurato tra documentazione scritta e struttura negoziale, al di là della tendenza dottrinarie maggioritaria che, in una prospettiva del tutto astratta ed astraizzante [?], vorrebbe la realtà romana prevalentemente incline esclusivamente al rispetto del rito orale» (pp. 67-68). Le *obligationes litteris contractae* avevano il non trascurabile vantaggio di poter essere stipulate anche in assenza fisica delle parti, ma sono state storicamente in ombra poiché, pur trattate da Cicerone⁷ e Gaio,⁸ «sembrano scomparire nei testi contenuti nel Digesto per riapparire nelle Istituzioni giustiniane» (p. 68). Bertoldi offre in proposito un esauriente e ricco apparato di note, e snoda il suo percorso analitico dal concetto stesso di scrittura nella società sin dal VII sec. a.C.: basti pensare che questa era la forma per le *XII Tabulae* e per le *leges regiae*, ma anche in seguito per *leges*, *plebiscita*, *senatusconsulta*, *edicta*,

³ In argomento, in particolare, cfr.: A. Corbino, *Il formalismo negoziale nell'esperienza giuridica romana*, Torino 2006, 8.

⁴ Pomp., D. 46.3.80.

⁵ Gai., D. 57.17.100; Paul., D. 50.17.153. In argomento, in particolare, cfr.: R. Knutel, *Contrarius consensus*, Colonia 1968, 3s.

⁶ Gai Inst. 3.89.

⁷ Cic., *De orat.* 1.48.212.

⁸ Gai Inst. 3.128-134.

*decreta*⁹. Ciò che era prassi nella vita pubblica aveva ovviamente ampi riflessi in quella privata, «per conservare la memoria degli atti o per farli eseguire»¹⁰ (p. 74). L'autrice si sofferma quindi sugli strumenti e le modalità di scrittura, nonché sulla casistica esplicativa, con ampio apparato di fonti. Lo stesso *paterfamilias* maneggiava il *codex accepti et expensis*, com'è noto una sorta di agenda di rendicontazione domestica di entrate (*acceptum latum, acceptilatio*) e uscite (*expensum latum, expensilatio*): tutto vi era registrato¹¹. Bertoldi ricostruisce minuziosamente questo sistema microeconomico familiare, esemplificando una codificazione precisa e la scientificità che ne è alla base. Affinché nasca un'obbligazione letterale (*obligatio litteris*) sono necessari requisiti precisi¹². Quanto alla validità e alla prova dei contratti letterali, «Si ritiene che già dai tempi di Quinto Mucio – così Bertoldi –, affinché la *transcriptio* avesse valore, dovesse essere sorretta da una causa che producesse obbligazione, cioè sulla base di un passo di Valerio Massimo¹³» (p. 89): «*iussus* preliminare del debitore, l'iscrizione dal parte del creditore del *nomen* nel registro e infine la trascrizione corrispondente nel registro del debitore¹⁴» (p. 90). Un discorso a parte viene intavolato con i libri degli *argentarii* i quali testimoniano l'incremento del traffico di danaro di pari passo all'uso della scrittura da parte di questi banchieri intermediari che effettuavano e ricevevano pagamenti per i privati, già dai tempi di Catone¹⁵. I *nomina arcaria*, ovvero la registrazione nei libri contabili dei crediti derivanti dall'effettivo versamento di danaro a mutuo, stavano a documentare il credito preesistente¹⁶, quindi da intendere come strumenti di cassa, semplici strumenti di prova¹⁷. Differente il *nomen transcripticium*, frutto del trasferimento dalla pagina dell'*acceptum* a quella dell'*expensum* (o viceversa), ovvero di una somma dovuta sulla base di una obbligazione preesistente, che può effettuarsi *a re in personam* oppure *a persona in personam*¹⁸. Anche questo profilo viene ben analizzato dalla studiosa, col consueto robusto supporto di fonti.

La quarta parte del volume verte sull'evoluzione degli atti scritti nel diritto tardo classico, postclassico e giustiniano. Il diritto romano, infatti, concepisce, disegna e realizza lo schema che racchiude l'idea giuridica, perfezionandolo nel corso dell'evoluzione storica e prefigurando quelli che sono gli schemi moderni che gli sono debitori di quest'esperienza profonda e complessa. La tipicità, quindi, come elemento caratterizzante. La trattazione di Bertoldi è in partenza all'insegna di *chirographa* (scritture autografe del debitore) e *syngraphae* (firme o sigilli di testimoni), ovvero le obbligazioni per scrittura riservate agli stranieri che non erano ammessi ai contratti letterali basati sulle *tabulae*, traccia materiale dell'accordo intercorso tra le parti. Questi atti separati che riassumevano l'operazione giuridica compiuta erano mezzi di certificazione del riconoscimento debitorio che troveranno una sorta di consacrazione con l'allargamento graduale della funzione probatoria nelle relazioni giuridiche con i romani¹⁹. Tali promesse scritte di pagamento appaiono in epoca ciceroniana ma sui testi giuridici solo durante il regno di Nerone e «sono ammesse come forme di obbligazione sotto gli Antonini. In ogni caso nel Digesto sono presenti numerosi atti di prestito nella forma del chirografo²⁰» (p. 107). Quanto alle *syngraphae* «erano scritti firmati da

⁹ Sul punto, in particolare, cfr.: G. Purpura, *Diritti, papiri e scrittura*, Torino 1999, 61; F. Buonamici, *Sulle litterae obligationis dell'antico diritto romano. Nuovi studi*, in *A.G.*, XVI, 1876, 9s.

¹⁰ In argomento, in particolare, cfr.: P. Rochés, *Les obligations littérales*, Lionne 1891, 10.

¹¹ Cic., *Cluent.* 30.82; Cic., *Font.* 2.3; Cic., *Rosc. com.* 1.1 e 2.5; Cic., *Verr.* 2.149.128; Plaut., *Asin.* 2.2.439-441.

¹² Gai Inst. 3.137.

¹³ Val. Mass. 8.2.2. Sul punto, in particolare, cfr.: A. Corbino, *Il caso di Visellio Morrone e Otacilia Lateranense (Val. Max. 8,2,2) in Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, II, Napoli 2001, 249s.

¹⁴ Cic., *Rosc. com.* 1.3; 3.8-9.

¹⁵ Iuv., *Sat.* 3.81-83; 9.39-42; Horat., *Ars poetic.* 325-329; Plin., *Epist.* 3.9.8.

¹⁶ Sul punto, in particolare, cfr.: V. Mannino, *La forma nel diritto dei romani e alcuni riflessi sull'esperienza giuridica più tarda*, in R. Alessi, V. Mannino, *Profili del neoformalismo negoziale*, Napoli 2013, 160.

¹⁷ G. Monteil, *De l'obligation littérale*, Paris 1889, 48.

¹⁸ Gai Inst. 3.128.

¹⁹ G. Monteil, *op. cit.*, 76.

²⁰ Scaev., *D.* 2.14.47.1.

entrambe le parti e rimessi in esemplari differenti a ciascuna di esse, con una forza probante superiore a quella del *chirographum*, difficilmente contestabile» (p. 108), per quanto Gaio sembri attribuire a essi le medesime caratteristiche, in qualità di fonti di obbligazioni letterali solo in apparenza²¹. Bertoldi chiosa che il passo di Gaio, «nonostante possa essere interpretato, ad una prima lettura, come il tentativo di fare di questi scritti delle obbligazioni letterali alla portata degli stranieri – non dice: “*litterarum obligatio fit chirographis et syngraphis*” etc., ma “*fieri videtur*” ; il che evidenzia un rapporto puramente accidentale tra queste obbligazioni per scrittura e contratti *litteris* di origine romana e quindi non è corretto pensare ad una assimilazione assoluta tra un modo creatore di obbligazione e semplici strumenti di prova²²» (p. 109).

Proprio la necessità probatoria comincia ad assumere un ruolo tutt'altro che secondario con lo scolorire delle qualità proprie della società romana ristretta, in cui la parola ha un alto valore e *pacta sunt servanda* poiché mettono in gioco l'essenza identitaria di cui si è fieri. L'incremento e la diversificazione dei rapporti giuridici in campo commerciale non possono che incuneare nelle pieghe elementi di malafede e di profittatori, per preservarsi dai quali si attiva un processo di modifiche e di integrazioni documentali al formalismo originario: *cautio*, *chirographum*, *instrumentum*, *libellus*, *scriptura*, *charta*, *chartula*, *littera* ed *epistula*. Il lemma *cautio*, che esprime il riconoscimento del debito come promessa di pagare una somma determinata, man mano si sovrappone al *chirographum* per indicare un qualsiasi scritto probatorio²³. «In una costituzione di Alessandro Severo si definisce l'*obligatio* da *cautio*, confondendo il contratto con la sua prova²⁴» (p. 111); ne consegue nel tempo che *cautio* si affermi su tutte le altre contenendo in sé la promessa di pagare una *pecunia certa*. Col tempo anche *stipulatio* e scritto cominciano a confondersi: «Si concordavano prima i singoli patti e poi si assorbivano in una unica *stipulatio*, riassuntiva e assorbente dei relativi patti²⁵. Queste abitudini, associate all'interesse fiscale d'imporre tasse sulle contrattazioni, portarono la prassi a tramutare i *verba* in *scripta*» (p. 113), essendo ormai invalsa l'abitudine di redigere negli scritti non solo i contratti consensuali ma altresì le *stipulationes*. Un'altra abitudine che si era imposta era quella di apporre una firma, con funzione probatoria, agli atti privati, circostanza che nella Roma primigenia non era affatto contemplata, ma che in seguito assumerà un'importanza tale da dare all'*instrumentum* il crisma senza il quale veniva privato del suo intimo valore²⁶. Giustiniano richiede per la validità del documento tabellionico le *subscriptions* delle parti, e la *complexio* a opera del *tabellio* e l'*absolutio* a opera delle parti²⁷. E sempre con questo imperatore *scriptura*, *cautio*, *instrumentum* e *chirographum* costituiscono fonti dirette delle obbligazioni²⁸ e la *stipulatio* si trasforma «definitivamente da atto verbale in atto scritto: in forza di una presunzione *iuris et de iure* il documento acquistò valore di *stipulatio*» (p. 119). La definitiva consacrazione in atto scritto avviene con Giustiniano, il quale apporta molti cambiamenti agli schemi documentali²⁹: i *nomina transcripta* semplicemente non esistono più³⁰.

I contratti letterali sono ancora in auge nel II sec. ma risentono dell'erosione del tempo e dei mutamenti sociali. Non potrebbe essere altrimenti. La decadenza è in atto³¹. Il processo si dota degli strumenti dell'*exceptio non numeratae pecuniae* e della *querela non numeratae pecuniae*. «Il Codice Teodosiano [CTh. 2.4.6] parla ancora del contratto letterale, ma non più proveniente da una

²¹ Gai Inst. 3.134.

²² Call., D. 49.14.3.3.

²³ Ulp., D. 13.6.5.8.

²⁴ CI. 4.30.7.

²⁵ Paul., D. 45.1.134.3.

²⁶ CI. 8.53(54).31.1; CI. 4.2.14; CI. 4.21.17.

²⁷ CI. 4.21.20.2.

²⁸ Sul punto, in particolare, cfr.: A. Pratesi, *Generi e forme del documento medievale*, Roma 1999, 50.

²⁹ CI. 8.37(38).14.

³⁰ I. 3.21pr.

³¹ Pomp., D. 33.1.1; Paul., D. 2.14.9pr; Paul., D. 4.8.34pr.

expensilatio nel *codex*, ma da un titolo scritto, una *cautio*. In realtà si sostiene che si tratti solo di un semplice scritto probatorio e quindi sembrerebbe non esistere più la vera obbligazione letterale» (p. 122). Ormai l'obbligazione letterale di epoca giustiniana è configurata come l'attestazione di un fatto non più impugnabile, «ma, quanto all'obbligazione, la causa della medesima non era la scrittura, ma il fatto divenuto innegabile. Era tutto una questione di prova e niente più. Anche Teofilo [Teoph. 3.21] precisa che le obbligazioni letterali non sono più in uso ai suoi tempi, ma lo sono sotto altra forma. Infatti, stando a quanto dice Teofilo, mentre l'antica obbligazione letterale si perfezionava subito, la nuova era vincolata sotto condizione, realizzando una diversa figura. La più recente obbligazione si perfezionava solo nel momento in cui non era più possibile impugnare il contratto. Siamo quindi lontani dai contratti letterari di epoca repubblicana» (pp. 124-125). La solennità delle forme subisce un'ulteriore e decisa erosione in epoca postclassica, in particolare per quanto concerne la sfera familiare in ambito di donazione, testamento e dote. Con Costantino la donazione da *causa* d'acquisto diventa un negozio tipico, con forma scritta, che si perfezionava *nuda voluntate*³². Il *testamentum per aes et libram* viene abolito e Teodosio II nel 439 prescrive per ogni forma di testamento la presenza di sette testimoni, per quanto in Occidente Valentiniano II affermi la validità del testamento olografo. Giustiniano recepisce le disposizioni dei suoi predecessori col regime del *ius tripertitum*³³. Per ciò che concerne la dote, la *pollicitatio dotis* compare in una costituzione di Teodosio II del 428³⁴ e nel Codice di Giustiniano³⁵. Nel primo caso si prescrive la non necessarietà delle formalità orali di *dictio* e *promissio*, per cui la *pollicitatio dotis* poteva configurarsi *qualibuscumque verbis* orali o scritte; nel secondo le tre classiche forme di costituzione in dote vengono ridotte alla *promissio* e alla *pollicitatio*³⁶.

L'analisi storico-comparativa della romanista si conclude con il capitolo su Forma e formalismo nel diritto medievale, moderno e contemporaneo, il più esteso e il più articolato del volume, in qualche modo complementare al sistema portante romanistico. E non potrebbe essere altrimenti, considerando la compenetrazione tra il mondo romano e quello barbaro a seguito delle invasioni, tra raffinatezza e grossolanità. Emblematico il caso della legislazione longobarda (*Edictum Theodorici regis* del 500 ca.) che disciplina i rapporti tra romani e goti e dove «lo scritto si configurava come un elemento essenziale del contratto e un elemento di pubblicità» (p. 130). Il contratto formale tipico dei longobardi era la *wadiatio*, con la consegna simbolica di un oggetto che manifesta la volontà di adempiere alla presenza di un notaro che sintetizzava l'accaduto su pergamena. L'atto notarile promana da questa ritualità contrattuale che confluisce nella *traditio chartae* per l'assorbimento della *stipulatio* nell'atto di documentazione³⁷. In Gallia sono i visigoti e i burgundi ad avvertire la necessità di rapportarsi al nuovo quadro socio-politico con un sistema giuridico che calibrasse la componente barbarica e quella romana. La *Lex romana visigothorum* di Alarico II del 506 «conserva il regime municipale romano e come conseguenza l'*insinuatio apud acta*, apportando solo un piccolo cambiamento: i magistrati municipali si dovevano spartire la competenza in materia di *insinuatio* con i difensori», a volte obbligatoriamente – a pena di nullità, come nella donazione – altre volte in maniera facoltativa – era il caso delle disposizioni testamentarie – (p. 133). «L'*insinuatio* è riservata ai Gallo-Romani – precisa Bertoldi –, mentre i contratti germanici sono caratterizzati da un formalismo in cui l'oralità e la solennità dei gesti – similmente a quanto avveniva nella Roma arcaica – costituiscono elementi essenziali per la validità degli atti» (p. 178). Gli atti pubblici, col fluire del tempo, furono oggetto di trasformazione e il

³² CTh. 8.14.4.

³³ I. 2.10.3.

³⁴ CTh. 3.13.4.

³⁵ CI. 5. 11.6.

³⁶ CI. 5.12.1. Sull'argomento, in particolare, cfr.: J. Roussier, *Le sens du mot pollicitatio chez les juristes romains*, in *R.I.D.A.*, III, 1949 (= *Mélanges F. De Visscher*), 306.

³⁷ In argomento, in particolare, cfr.: F. Brandileone, *La stipulatio nell'età imperiale romana e durante il Medio Evo*, in *Rivista di storia del diritto romano*, I, 1928, 65.

potere detenuto dai *curiales* transitò in Italia e Spagna nelle mani di vescovi, conti e preti. Bertoldi richiama insistentemente l'esperienza giuridica di Saboulard nel tratteggiare non solo questi argomenti, ma altresì gli atti formali nel diritto carolingio e feudale (dove le fonti in nota sono monopolizzate dall'opera dello studioso). Nella scuola di Bologna «le convenzioni potevano assumere efficacia obbligatoria senza che alcuna prestazione fosse stata effettuata (“*pacta sunt servanda*”), purché fosse resa una promessa sotto giuramento» (p. 138). L'influsso del diritto canonico sul quello romano è di tutta evidenza, tanto che «la dottrina canonistica, a partire dal XIV secolo, affermò poi il principio che il nudo consenso potesse essere fonte di obbligazione, purché fosse accompagnato dal *vestmentum* adeguato», che «si configurava dunque come il *quid* che si aggiungeva al *factum* e gli conferiva carattere obbligatorio, ponendosi come causa dell'obbligazione» (pp. 138-9). Il tempo, ancora una volta, agisce da collante tra la validità di un negozio e la redazione di un documento scritto, per quanto sopravviva nel XIV secolo il ruolo del consenso *solemnitate verborum*³⁸. La transizione in Francia verso il Giusnaturalismo, con la desuetudine della *traditio chartae*, è contrassegnata dall'apparizione nel XIII sec. di altre forme di contratto, le lettere obbligatorie tra gentiluomini, che si impongono su quelle tradizionali. Era il sigillo a dare forza obbligatoria (oltre a quella di prova), non la scrittura e non la firma: il cancelliere ha il potere dell'autorità, mentre notai e *tabelliones* erano ridotti a meri scritturali. L'*obligation par lettre* confluisce nel XIV sec. nell'atto notarile e si confonde in esso per scomparire alla fine del XVI sec. Il passaggio al *Code Civil* è sintetizzato dall'autrice in pochi passaggi [pp. 143-146], preludio al tema della Pandettistica nell'esperienza tedesca del XVIII-XIX sec., dove rifulge il contributo imprescindibile di Friedrich Carl von Savigny con la sua Scuola che propugna la sistematica trattazione storica della scienza del diritto, e secondo il quale «la volontà, essendo un fatto interiore e invisibile, ha bisogno di un segno per il quale possa essere conosciuta da altri: questo segno è la dichiarazione³⁹». Georg Friedrich Puchta ritiene che la forma sia trattata esaurientemente solo nelle Pandette⁴⁰. Essa è invece «elemento cardine della giuridicità romana» per Rudolf von Jhering, massimo esponente della Giurisprudenza degli interessi, secondo cui «le forme vengono intese come espressione funzionale al consolidamento di un sistema giuridico finalistico e privo di elementi volutaristici⁴¹» (p. 149). I brevissimi cenni alle forme nel diritto anglosassone portano quindi alle codificazioni preunitarie e al Codice civile italiano del 1865 e quello del 1942 [pp. 153-160], per affrontare le forme vincolate e il superamento della dicotomia tra forma *ad substantiam* e *ad probationem*. Qui Bertoldi fornisce un'attualizzazione al retaggio romanistico per suggellare l'ampio capitolo con il formalismo di protezione, le prescrizioni di forma-contenuto e con l'attualissimo pluralismo delle forme con i documenti informatici. Proprio il prepotente avvento dell'informatica «ha imposto una radicale rivisitazione dei tradizionali principi in materia di forma e di documento scritto» (p. 171).

Il volume di Bertoldi presenta una chiara e accurata elencazione delle fonti, col supporto di una bibliografia ragionata che privilegia il rigore logico-scientifico alla massa critico-documentale. Sintetiche le conclusioni, più riassuntive che ripuntualizzazioni in *summa* dei cardini dell'analisi critica. Qualche perplessità, infine, sulla citazione seriale in nota di alcuni autori⁴².

Abstract

³⁸ Baldus, *ad Digesto Veteri, de pactis, conventionis*, Lione 1558, n. 2.117.

³⁹ F.C. von Savigny, *System des heutigen römischen Rechts*, III, Berlino 1840, 258.

⁴⁰ G.F. Puchta, *Pandekten*, Lipsia 1877, 99s.

⁴¹ R. von Jhering, *Geist des römischen Rechts*, II, 2, 441s.

⁴² Sia nel testo nel complesso, sia lo stesso autore come a es. a p. 129; p. 130; p. 133-134-135-136-137; p. 141-142; p. 147; p. 149-150-151.

Il libro di Federica Bertoldi analizza l'importanza acquisita dalla forma, a partire dal diritto romano e sino al diritto contemporaneo, nei negozi giuridici di natura patrimoniale. Il volume sottolinea, in particolare, l'aspetto mutevole del formalismo negoziale nell'evoluzione degli ordinamenti giuridici delle differenti epoche storiche.

This book by Federica Bertoldi analyzes the importance acquired by the shape, starting from Roman law to the contemporary law, regarding legal transactions of financial nature. The book particularl points out the changing aspect of the negotiating formalism in the evolution of the legal systems through different historical periods.